

competenze di causa".

Per la convenuta: "insiste nell'accoglimento delle proprie eccezioni ed in caso di vagliata fondatezza, anche parziale della domanda, chiede la riduzione del risarcimento richiesto, con detrazione delle cedole riscosse, del risparmio fiscale ottenuto e del pregiudizio che gli stessi interessati avrebbero potuto evitare, nonché la condanna delle controparti alla restituzione di tutta la documentazione in loro possesso, vinte spese e competenze di causa".

=====

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.

Fra il febbraio ed il giugno 2007 gli attori hanno disposto i seguenti investimenti:

- a) acquisto da parte di [REDACTED] di obbligazioni LEHMAN BROTHERS 04/09 TV, per nominali € 30.000,00 del 16 febbraio 2007 (doc. 1 del fascicolo attoreo);
- b) acquisto da parte di [REDACTED] di obbligazioni LEHMAN BROTHERS 04/09 TV per nominali € 12.000,00 del 16 febbraio 2007 (doc. 2); di obbligazioni LEHMAN BROTHERS 04/09 TV per nominali € 10.000,00 del 16 febbraio 2007 (doc. 4); di obbligazioni LEHMAN BROTHERS 04/09 TV per nominali € 11.000 del 18 giugno 2007 (doc. 3).



Come ricavabile dalla documentazione in atti, l'ordine di acquisto del 16 febbraio 2007 per nominali € 30.000,00 titoli LEHMAN BROTHERS, impartito dal [REDACTED] è stato rivolto alla Banca convenuta dalla Filiale di [REDACTED] (doc. 1 allegato alla citazione), quello del 16 febbraio 2007 per nominali € 10.000,00 titoli LEHMAN BROTHERS impartito dalla [REDACTED], è stato anch'esso rivolto alla convenuta dalla Filiale di [REDACTED] (doc. 4 allegato alla citazione), mentre quelli del 16 febbraio 2007 per nominali € 12.000,00 titoli LEHMAN BROTHERS e del 18 giugno 2007 per nominali € 11.000,00, entrambi disposti sempre dalla [REDACTED] (docc. 3 e 4 allegati alla citazione), sono stati rivolti a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sicché, in accoglimento dell'eccezione formulata ed in difetto di prova contraria, per gli stessi la convenuta è priva della legittimazione passiva.

Non solo sul punto gli attori hanno omesso di documentare quali siano gli assetti societari dai quali desumere un coinvolgimento diretto della società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] negli affari gestiti dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] soggetti evidentemente distinti, ma hanno tentato invano di fondare la ritenuta legittimazione a contraddire della convenuta sul fatto, del tutto indimostrato, che sarebbe stata creata dalla banca una situazione di apparenza giuridica, in quanto i due istituti si sarebbero presentati alla clientela come unico soggetto contraente per il solo fatto di aver inviato corrispondenza con analogo ed unico frontespizio, intestazione e medesima firma di



sottoscrizione (documentazione in parte prodotta dallo stesso istituto di credito).

Venendo dunque all'esame dei soli primi due contratti indicati, gli attori hanno chiesto di accertare la violazione da parte della convenuta degli obblighi informativi e il vizio del consenso prestato, con conseguente declaratoria di nullità o l'annullabilità dei contratti, nonché risoluzione per inadempimento dei ridetti negozi, con obbligo in capo alla convenuta al ristoro dei danni patiti.

La convenuta si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda, con il richiamo ad una serie di decisioni già adottate in sede di merito e di legittimità circa il rispetto delle formalità e degli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario, oltre che relative alla possibilità per lo stesso di prevedere il rischio di diminuzione o perdita dell'investimento. In caso di accoglimento, ha chiesto che il danno sia contenuto nei limiti dell'effettivo pregiudizio subito in conseguenza delle omissioni eventualmente accertate e, in riconvenzionale, che sia restituita tutta la documentazione relativa ai rapporti per cui è causa.

Escusso il teste [REDACTED] [REDACTED] che all'epoca dei fatti, in qualità di dipendente della banca, aveva avuto contatti con gli attori in occasione della sottoscrizione dei investimenti oggetto di contestazione, la causa è giunta all'udienza del 22 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse



conclusive.

Le domande attoree non possono essere accolte.

Il rapporto di intermediazione finanziaria in cui si inseriscono le operazioni oggetto di causa è incontestatamente risalente nel tempo e fu avviato con la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] successivamente incorporata nella convenuta, ossia, così come evincibile dalla documentazione prodotta dalla convenuta il 15 gennaio 2013 in allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (atti utilizzabili in quanto entrati nel processo prima che maturassero le preclusioni istruttorie), ossia dal contratto n. 03074, con conto n. 1145/0 e deposito titoli n. 42/100010 acceso dalla [REDACTED] l'8 febbraio 1999 denominato "Contratto di negoziazione e ricezione /trasmissione di ordini su strumenti finanziari" ed dal contratto del 1° settembre 2006 siglato dal [REDACTED] [REDACTED] NDC 41431955 e numero pratica 1341190 (all. 15 del fascicolo della convenuta).

Dalle schede sul profilo di rischio redatte in occasione della sottoscrizione dei contratti quadro emerge che quantomeno la [REDACTED] aveva un'esperienza finanziaria alta, oltre che una propensione al rischio di investimento anch'essa alta, mentre quella del [REDACTED] era moderata.

D'altronde gli attori non contestano che all'epoca in cui gli stessi acquistarono i titoli LEHMAN BROTHERS, ossia nella prima metà del 2007, avevano un Portafoglio Titoli già numeroso che fu anche successivamente incrementato (all.ti 17 e 18 del fascicolo



della convenuta). Ne è conferma il fatto che la Tinelli attivo
altri rapporti con la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - che ha
tentato in parte di introdurre nel presente giudizio - compilando,
anche in quella sede, una Scheda sul profilo di rischio, in cui
erano sostanzialmente confermate le informazioni già rese in
precedenza alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e conseguentemente attivando
cospicui investimenti finanziari (doc. 20 del fascicolo della
convenuta).

In tale contesto, escluso ogni profilo di nullità radicale del
contratto fondata sulla violazione dei doveri d'informazione del
cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge
pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei
servizi d'investimento finanziario, violazione che non può
determinare un vizio "genetico" e/o comunque attinente alla
struttura del contratto - la Corte di legittimità, con pronuncia
resa a Sezioni Unite n. 26724 del 19 dicembre 2007, ha
definitivamente risolto la disputa insorta sulla domanda di
nullità del contratto di investimento per violazione di norme
comportamentali dell'intermediario finanziario, escludendola dal
novero dei rimedi utilizzabili, sanzione questa che, seppur
tecnicamente discutibile, è stata però applicata per lungo tempo
dai giudicanti con il conseguente effetto restitutorio che
consente al risparmiatore di recuperare esattamente la somma
investita, senza alcun onere di fornire la prova del *quantum* del
danno risarcibile -, va escluso, anche perché del tutto



indimostrato il dedotto vizio del consenso, ossia la difformità fra quanto dichiarato nel contratto e quanto rappresentato dai clienti.

Si rammenta che l'errore è rilevante - e pertanto è causa di vizio della volontà, con conseguente annullamento del contratto - solo se lo stesso è essenziale e riconoscibile (cfr. artt. 1428, 1429 e 1431 c.c.).

Nel caso di specie la sollevata censura è stata formulata dagli attori verosimilmente in relazione al fatto che la convenuta asseritamente non avrebbe precisato loro l'effettiva rischiosità dello specifico strumento finanziario acquistato, nonostante l'insieme di conoscenze che, in qualità di operatore qualificato e specializzato nel mercato finanziario, la convenuta stessa non poteva non aver acquisito; quindi la mancata informazione - pare arguirsi dalle deduzioni degli istanti - aveva inciso in maniera determinante sul processo di formazione della loro volontà negoziale.

Al riguardo, peraltro, dagli attori non è stato neanche allegato che l'errore sia caduto ex art. 1429 n. 2 c.c. sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione, intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare, ipotesi che certamente esula dalla previsione degli artt. 1427 e ss. c.c. (cfr. Cass. 5139/03; Cass. 5900/97).

In ogni caso, anche ove si ammettesse che la volontà dei clienti



fosse stata - per ipotesi - viziata al momento dell'acquisto dei titoli, il negozio in ipotesi annullabile dovrebbe comunque essere considerato tacitamente convalidato per avere gli stessi - come è pacifico - realizzato profitti dall'investimento in parola, con la riscossione di ricavi cedolari (cfr. Cass. n. 4441/01 sull'ammissibilità della convalida tacita nel caso di vizio comportante l'annullabilità del contratto).

Del resto la prova testimoniale raccolta con [REDACTED] [REDACTED] - attualmente non più dipendente della convenuta -, che materialmente propose il prodotto agli attori, fornì le informazioni e fece sottoscrivere i moduli, ha dato conto del dettaglio delle informazioni fornite relativamente al rischio insito nell'investimento.

Ma a destrutturare l'azione proposta dal [REDACTED] [REDACTED] e dalla [REDACTED] v'è il fatto che i clienti intendono far caducare soltanto l'operazione risultata *ex post* sconveniente, proponendo una domanda di nullità/annullabilità abbinata ad una domanda di risoluzione per grave inadempimento della banca dell'ordine di acquisto che poi assumono essere stato impartito, con conseguente restituzione dell'intera somma investita.

Accantonato, dunque, il profilo della invalidità, innanzi ad una richiesta risolutoria di tal specie che, va evidenziato, non coinvolge minimamente il contratto quadro di negoziazione, la posizione della giurisprudenza è tutt'altro che univoca.

Secondo un primo orientamento, l'ordine di acquisto può essere



dichiarato risolto per grave inadempimento dell'intermediario, in quanto rappresenta un contratto dotato di un'autonoma rilevanza causale, costituita dal trasferimento degli strumenti finanziari compravenduti. A sostegno di questo punto d'arrivo, viene segnalato che è soltanto al momento della scelta del titolo da acquistare, e non prima, che l'investitore esprime consapevolmente la propria volontà, con piena accettazione del rischio. Non è dato, difatti, sapere nel contratto quadro il tipo di strumento finanziario in seguito prescelto dal cliente, rimanendo allora ivi indeterminata la *res* oggetto della prestazione.

Per contro, ad avviso di altro orientamento giurisprudenziale, la domanda di risoluzione di una determinata operazione finanziaria non è in principio ammissibile, trovando le obbligazioni di informare il cliente fonte esclusiva nel contratto di intermediazione finanziaria e non già nell'ordine di investimento.

Secondo questa diversa impostazione, il primo è inteso come mandato, il secondo quale specifico incarico conferito dal mandante, alla cui esecuzione l'intermediario è tenuto in forza del contratto quadro.

Nelle decisioni che si sono espresse in tal senso viene osservato, a supporto delle conclusioni tratte, che anche da un punto di vista linguistico nettamente distinto è sempre stato nella disciplina regolamentare - ed in particolare nel Regolamento Consob (n. 11522/98) - il "contratto" mediante il quale sono prestati i servizi di investimento (artt. 21, 23 e 30) dalle



singole "operazioni", per le quali sono invece utilizzati i termini "istruzioni" e "ordini" (artt. 62, 63 e 69).

Indipendentemente da come si voglia intendere il rapporto negoziale di cui si discute, non appare convincente quella interpretazione fornita da una parte della giurisprudenza che ritiene aggredibile il singolo ordine di investimento consentendo la sopravvivenza del contratto quadro.

Invero ogni acquisto genera a carico della banca impegni traslativi, non obblighi informativi, i quali rispetto ad esso sono "precontrattuali" proprio perché esistono prima dell'ordine, essendo funzionali alla sua soddisfacente conclusione; d'altronde, non si può risolvere un contratto per violazione di obblighi che non nascono dal contratto stesso, configurandosi altrimenti una risoluzione a metà. Non c'è, in altre parole, inadempimento agli obblighi derivanti dal singolo ordine di acquisto, e cioè l'obbligo di darvi esecuzione, all'obbligo di attribuire i titoli o i risultati monetari dell'operazione di acquisto o vendita al cliente, e così via. Può, invece, parlarsi di violazione di regole che, precedendo l'ordine, non possono per ciò solo fondare una sua risoluzione per inadempimento.

Si confondono, altrimenti, due piani che devono essere mantenuti distinti: quello delle obbligazioni scaturenti dal contratto quadro e quello delle obbligazioni derivanti dalla specifica operazione finanziaria.

Se, infatti, la pretesa carenza di informazioni si colloca in un



momento precedente alla formazione della volontà contrattuale dell'investitore circa la desiderata operazione di investimento, soccorrono a sua tutela non già il rimedio della risoluzione per inadempimento dell'ordine, ma altri istituti quali, a seconda dei casi, l'annullamento per errore, violenza, dolo, la responsabilità ex art. 1337 c.c. o la tutela risarcitoria da responsabilità contrattuale per essere stati violati gli obblighi nascenti dal contratto quadro perfezionato fra le parti "a monte".

E tanto perché soltanto nel contratto quadro sono cristallizzati, sotto il profilo normativo, i poteri ed i doveri delle parti, le competenze ed i limiti, e sotto quello economico, le specifiche condizioni per lo svolgimento dei servizi prestati.

Può, dunque, essere offerta una possibile chiave di lettura costituita dall'inquadramento del rapporto cliente - intermediario nella fase dell'acquisto dei titoli nella figura del mandato professionale.

In sostanza l'investitore chiede all'intermediario di compiere atti che rientrano nell'attività professionale di quest'ultimo e ne consegue che l'atto di volta in volta eseguito, seppur caratterizzato da una sua fisionomia particolare, mantiene la sua valenza giuridica solo se considerato quale attuazione del contratto base nel quale trova origine e ragione. Secondo questa visuale, l'ordine di investimento non può cioè che riconnettersi, in termini di naturale sviluppo funzionale, alla pretesa di adempimento fondata sul contratto quadro di intermediazione



finanziaria.

In un simile contesto, ove la disciplina del mandato viene inevitabilmente a raccordarsi con quella di settore prevista dal TUF e dai regolamenti Consob, il prestatore di servizi di investimento è chiamato allora a svolgere un'attività professionale non solo al momento dell'avvio del rapporto con l'investitore, mediante la stipulazione del contratto quadro, ma anche in occasione dei successivi atti giuridici.

Pertanto l'ordine, in quanto segmento di una linea ben più complessa, rappresentata appunto dal contratto quadro, che nasce prima e continua dopo l'esecuzione della prestazione, non può che presentare una struttura ed uno schema estremamente semplificati, contraddistinti da una causa che si pone necessariamente quale traslazione di quella che contraddistingue lo stesso contratto base.

Sotto il profilo rimediale, le considerazioni fin qui esposte inducono pertanto a ritenere ammissibile una domanda di risoluzione dell'ordine di investimento soltanto se subordinata a quella di risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria. Richieste queste destinate a trovare accoglimento qualora sia accertata giudizialmente un'effettiva violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, poi caratterizzata dalla gravità di cui all'art. 1455 c.c.

E per valutare se l'inadempimento sia o meno configurabile, ci si dovrebbe inevitabilmente interrogare sulla qualità e quantità del



flusso informativo fruibile, al tempo dell'acquisto, dall'intermediario e destinato al cliente, nonché sui livelli di effettiva percezione dello stesso.

In tali termini l'omessa informativa in riferimento ad uno specifico investimento non può integrare *de plano* il requisito della gravità di cui all'art. 1455 c.c., dovendo l'indagine avere riguardo all'intero portafoglio finanziario dell'investitore, al fine di pesare l'incidenza del comportamento dell'intermediario sia rispetto alla singola fattispecie contestata in giudizio, sia nell'ambito del rapporto contrattuale considerato nel suo complesso.

Sintetizzando, la pronuncia del Supremo Consesso sopra richiamata e la giurisprudenza maggioritaria venutasi a creare, hanno fissato i seguenti principi:

1. il contratto quadro può essere accostato al mandato;
2. da questo contratto derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente;
3. le successive operazioni, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto di negoziazione;
4. i doveri di informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto di intermediazione e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione;
5. la violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può



assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale;

6. l'eventuale loro violazione, oltre a generare obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ne ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria in corso.

Le considerazioni che precedono sarebbero da sole sufficienti a decretare il rigetto della domanda, limitata al contratto di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers e non esteso, invece, a quello quadro.

Tuttavia, quanto al profilo dell'inadempimento, in relazione al quale gli attori lamentano di non essere stati adeguatamente informati circa la rischiosità dell'acquisto dei titoli, si richiama l'art. 21 T.U.F. che impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;



svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

La regolamentazione Consob, più volte rivista, impone all'intermediario di richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio, nonché consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

In sostanza l'intermediario è tenuto a valutare le caratteristiche dell'investitore ovvero la sua propensione al rischio, i suoi obiettivi di investimento e la sua consistenza finanziaria, nonché ad evidenziargli tutte le caratteristiche del prodotto finanziario di cui ha chiesto l'acquisto, quali la denominazione, il rating e la quotazione.

Gli obblighi di diligenza e d'informazione che fanno capo all'intermediario sono anche riconducibili ai principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale (artt. 1175, 1337, 1338 e 1375 c.c.), sicché la loro violazione, come detto, che si colloca anche nella fase dell'esecuzione del rapporto, vale a dire nel momento attuativo del contratto-quadro, può determinare la risoluzione dell'operazione di mandato all'acquisto dei titoli.

In tal senso la Cassazione a SS.UU. nella sentenza sopra citata in cui si legge: *"la violazione dei doveri di informazione del*



cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Può dar luogo invece a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di operazioni di investimento o disinvestimento compiute In esecuzione del contratto d'Intermediazione finanziaria in questione".

Ebbene l'inadempimento degli obblighi di informazione può comportare non solo la risoluzione del contratto, ma anche l'obbligo di risarcimento dei danni cagionati al cliente, secondo quanto ribadito dall'art. 23 comma 6 TUF, in base al quale, tra l'altro, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza, richiesta dal caso concreto, grava proprio sull'operatore finanziario.

Nella fattispecie, sul punto, valgono due considerazioni: per un verso, i contratti quadro soddisfano appieno quell'informativa necessaria affinché i clienti potessero rendersi conto dell'operazione a compiersi, e, per altro, la specifica operazione per cui è causa (acquisto di obbligazioni Lehman Brothers) non sembra che non fosse adeguata al profilo finanziario degli attori



(ed invero in merito i ricorrenti nulla hanno allegato e tantomeno provato), anche per l'esiguo importo investito, avendo ad oggetto comuni obbligazioni bancarie, all'epoca emesse da una delle maggiori banche americane per volume e dimensioni d'affari, e tanto più che i clienti avevano ricevuto già le prime cedole.

Ebbene gli istanti non hanno affatto dimostrato che il *default* sui sarebbe incorsa la società emittente solo dal settembre 2008 fosse prevedibile al momento della disposizione di acquisto, ossia in epoca ampiamente precedente rispetto ad esso.

In sostanza parte attrice si duole solo genericamente dell'inadempimento della controparte in relazione alla specifica violazione dei doveri informativi, ma è pacifica e notoria la solidità delle negoziazioni dei titoli della Lehman Brothers fino al settembre 2008, tanto che gli attori non hanno affatto fornito prova della manifesta anomalia del ridetto mercato già nel corso dei primi mesi di quell'anno e comunque in epoca antecedente all'acquisto, né hanno allegato che, ove tale percezione fosse già stata acquisita, l'istituto di credito avrebbe dovuto impedire la conclusione del contratto ovvero consigliare ai clienti il disinvestimento.

Nel periodo intero nel quale l'acquisto venne realizzato detti titoli ancora non presentavano, infatti, un "rating" a livello internazionale, ed un correlativo grado di rischio, tali da costituire oggetto di presumibile, e comunque doverosa, conoscenza da parte degli Istituti di credito, e di conseguente, specifica



informazione a cui le Banche erano tenute verso gli investitori; la situazione sui mercati internazionali delle obbligazioni emesse dalla richiamata società destinata ad un rapido e progressivo deterioramento si avviò con il declassamento del "rating" del settembre del 2008 e quest'ultima circostanza rimane priva di rilevanza ai fini del decidere, giacché gli attori si sono doluti della sola non corretta negoziazione dei titoli, e non già della gestione del portafoglio, sicché una volta eseguita la operazione di compravendita nell'ambito del "contratto-quadro", nessun ulteriore dovere informativo gravava sulla convenuta nei confronti di coloro che i titoli avevano acquistato.

Orbene, ribadito che la valutazione dell'efficacia causale della condotta omissiva debba essere condotta con riferimento alla singola operazione contrattuale per cui è causa con riguardo ai fatti allegati dagli attori, si ritiene che il giudizio di adeguatezza causale delle condotte omesse dalla Banca non consenta di affermare che, ove le prestazioni informative fossero state adempite, sarebbe stata "più probabilmente che non" impedita la conclusione del contratto per cui è causa.

In conclusione la domanda principale va rigettata, con conseguente rigetto delle connesse domande restitutorie e risarcitorie, esclusivamente subordinate all'accoglimento della prima.

Tanto assorbe la valutazione della domanda proposta in riconvenzionale dalla convenuta solo per l'ipotesi di accoglimento di quella principale.



Le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza e, poste in capo ai ricorrenti, si liquidano come da dispositivo in favore della controparte secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.

p.q.m.

il Giudice del Tribunale di Bari - sezione stralcio di Rutigliano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 22 giugno 2012 da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta solo per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ogni contraria istanza ed eccezioni disattesa, così provvede:

1. Rigetta ogni domanda proposta dalle parti;
2. Condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere alla controparte le spese processuali che si liquidano in complessivi € 13.430,00, oltre € 2.014,50 per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Rutigliano, 12 luglio 2017

Il giudice
Marisa Attollino

